

PROTOCOLLO ENTRATA
24.07.15 022641 ◀
UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO

CONVENZIONE QUADRO

TRA

L'**Università telematica Pegaso**, (di seguito denominata Università) istituita con Decreto Ministeriale 20 aprile 2006 (GU n. 118 del 23.5.2006 - Suppl. Ordinario n. 125), con sede in Napoli, Piazza Trieste e Trento n. 48 (Palazzo Zapata) CAP 80132, C.F. 05411471211, legalmente rappresentata dal Dott. Danilo Iervolino, nella qualità di Presidente del CdA,

E

Il **Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati** (di seguito denominato CNGeGL) con sede in Roma, Piazza Colonna, 361 – 00187 rappresentata dal Presidente Geom. Maurizio Savoncelli, domiciliato per la carica presso la sede CNGeGL;

(di seguito anche denominate congiuntamente Parti)

PREMESSO

- che il CNGeGL prevede tra le proprie finalità la rappresentanza e la tutela degli interessi della categoria professionale dei Geometri;
- che il CNGeGL attraverso la stipula di apposite convenzioni con le Università italiane incoraggia i propri iscritti a conseguire titoli di studio universitari anche attraverso la valorizzazione delle conoscenze e delle abilità professionali certificate secondo la normativa vigente, in termini di crediti formativi universitari;
- che è interesse del CNGeGL adottare iniziative atte a promuovere ed



incoraggiare l'iscrizione al proprio Albo professionale di giovani laureati anche attraverso iniziative tese a valorizzare l'esperienza del tirocinio formativo curriculare presso studi professionali di geometri con il supporto tecnico-organizzativo dei Collegi;

CONSIDERATO

che, in attuazione della riforma didattica universitaria, con D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, contenente le norme sull'autonomia didattica degli Atenei, le Università sono invitate a:

- valorizzare l'esperienza professionale attraverso la valutazione delle conoscenze e abilità certificate in crediti formativi universitari secondo criteri di coerenza e congruità (*Art. 5 comma 7*);
- incrementare l'efficienza delle proprie azioni formative agevolando, tra l'altro, l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro attraverso la conoscenza diretta del settore lavorativo a cui il titolo di studio può dare accesso, anche attraverso i tirocini formativi e di orientamento (*Art. 10 comma 5 lettera d*);

VISTO

- il D.M. n. 270/2004;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare il titolo II art. 14 "Disciplina di riconoscimento dei Crediti";
- il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art.18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza



Sociale con decreto 25 marzo 1998, n. 142;

- l'art. 55, comma 1 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti” che prevede, per l'accesso agli esami di Stato per la professione di Geometra, la laurea comprensiva di tirocinio di sei mesi;
- l'art.6 del D.P.R. n. 328/2001 nella parte in cui prevede che “il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università, ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al capo XI, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore”;
- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137, “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 nella parte in cui prevede che “il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e il Ministero vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli



territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti”;

TENUTO CONTO

di quanto dispone l'art. 55, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 328/2001 relativamente alle classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di Geometra nonché del D.M. 26/07/2007 che ha stabilito la corrispondenza tra le classi relative al D.M. n. 509/1999 e quelle relative al D.M. n. 270/2004;

CONSTATATO CHE

l'Università telematica Pegaso:

- i) ha attivato il corso in “Ingegneria civile e ambientale (L-7)”;
- ii) potrebbe attivare corsi di laurea in “Scienze dell'architettura (L-17)”, “Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (L-21)” e “Scienze e tecniche dell'edilizia (L-23)”.

Tutti corsi di laurea ai sensi D.M. n.270/2004 di specifico interesse per il CNGeGL,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Premesse

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione stabilisce un rapporto di collaborazione quadro avente come finalità:



- A) l'ammissione ai corsi di laurea già attivati, o che saranno attivati, dei professionisti già iscritti all'albo professionale dei Geometri e Geometri Laureati;
- B) l'eventuale riconoscimento di crediti formativi agli iscritti all'Albo per l'esperienza professionale, ai sensi del D.M. n. 509/1999;
- C) il riconoscimento del tirocinio svolto durante il corso di laurea, come utile assolvimento del tirocinio semestrale previsto dal D.P.R. n. 328/2001 e dal D.P.R. n. 137/2012 per l'ammissione agli esami di Stato propedeutici all'iscrizione nell'Albo professionale, nonché la collaborazione per favorirne lo svolgimento.

Art. 3 – Modalità di iscrizione e agevolazioni economiche

3.1. Agevolazioni economiche

- a. Il costo per l'iscrizione ai corsi di laurea è di norma pari a € 3.000 per anno accademico.
- b. Gli studenti iscritti all'Albo Professionale beneficeranno di un importo ridotto, pari ad € 2.000 per ogni anno accademico, comprensivi di pagamento delle tasse di iscrizione, di contributi universitari oltre agli importi previsti dalla normativa quali bolli e diritti di segreteria e tributi regionali che per l'anno accademico in corso sono pari a €172,00.
- c. Le agevolazioni previste nella presente convenzione non sono



cumulabili con altre convenzioni e/o programmi dell'Università.

3.2. Condizioni per accedere alle agevolazioni economiche

- a. Per beneficiare della previsione di cui all'art. 3.1, lo studente dovrà allegare alla domanda il certificato di iscrizione all'Albo e indicare sulla prima pagina del modulo di immatricolazione, alla voce "Convenzione", il codice identificativo: "CNG" e/o "CNGeGL".
- b. Le domande prive di tale documento non rientreranno nella convenzione, anche se successivamente integrate.

3.3. Estensione dei benefici

- a. Le condizioni della presente convenzione si intendono estese anche ai congiunti (coniuge e figli) del diretto beneficiario.
- b. Per avvalersi di tali condizioni, i congiunti dovranno allegare alla documentazione richiamata il documento attestante il proprio stato di famiglia.
- c. E' impegno del CNGeGL provvedere ad informare adeguatamente i propri iscritti sui punti di cui ai commi precedenti.

3.4. Termini d'iscrizione

- a. I termini per la presentazione delle domande di immatricolazione per i corsi di laurea non hanno scadenza e i discenti potranno immatricolarsi quando lo riterranno più opportuno, senza vincoli temporali.
- b. Le norme relative all'ammissione dei discenti sono quelle stabilite nello Statuto e nei regolamenti dell'Università telematica Pegaso. Ogni attività prevista nella presente convenzione si esplicherà nel rispetto



delle leggi che regolano il funzionamento dell'Ateneo.

- c. Ai discenti sarà applicabile la normativa in materia per il Diritto allo Studio (Legge 2/12/1991 n. 390 e s.m.i.) in maniera identica agli altri studenti.

Art. 4 - Riconoscimento degli studi pregressi e delle esperienze formative

- a. L'Università telematica Pegaso, ai sensi dell'art. 5 comma 7, del Decreto 22 ottobre 2004, n. 270, riconosce come crediti formativi universitari le conoscenze e le abilità professionali certificate, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
- b. Lo studente che intenda iscriversi ai corsi di studio e chieda il riconoscimento dei crediti formativi, dovrà presentare la certificazione attestante il percorso di formazione seguito dall'elenco dettagliato delle materie oggetto di studio e/o d'esame.

Art.5 – Riconoscimento crediti formativi universitari e crediti formativi professionali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 4, del D.P.R. n.137/2012, per gli iscritti all'Albo dei Geometri, la frequenza dei corsi di laurea, la partecipazione ed il superamento dei relativi esami, svolti presso l'Università Pegaso, ad oggi “ingegneria civile e ambientale (L-7)”, costituiscono:

- a) Crediti Formativi Professionali (CFP) a norma dell'art. 7 del D.P.R. n.137/2012 e del Regolamento sulla formazione continua



approvato dal Ministero della Giustizia (B.U. 15/08/2014) art.3, comma 2, lettera c);

- b) Crediti Formativi Universitari (CFU), attribuibili al singolo esame che l'Università si impegna a ritenere validi ai fini dello svolgimento del corso di laurea su indicato, nel caso in cui l'iscritto provveda all'immatricolazione successivamente alla frequenza del corso.

Art. 6 - Impegni del CNGeGL

Con l'adesione alla presente convenzione il CNGeGL si impegna ad informare i propri iscritti della sottoscrizione della stessa.

Art. 7 – Durata e Rinnovo

- a. La presente convenzione produce effetto a partire dalla data di sottoscrizione, ha durata quinquennale e, alla scadenza, sarà automaticamente rinnovata per altri cinque anni, salvo recesso di una delle Parti da comunicarsi mediante raccomandata A/R entro 30 giorni dalla data di scadenza del primo quinquennio.
- b. In caso di recesso, verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti già iscritti ai corsi dell'Università telematica Pegaso.
- c. L'Università telematica Pegaso ed il CNGeGL si impegnano a definire e ad apportare alla presente convenzione le modifiche ritenute necessarie ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, nel caso di cambiamenti strutturali o di contenuto didattico che l'Università telematica Pegaso ed il CNGeGL dovranno e vorranno adottare, sulla

base di nuove disposizioni normative in materie universitaria e/o di libere professioni.

Art. 8 - Informazioni Riservate

Le Parti si impegnano ad osservare l'obbligo di riservatezza in merito alle informazioni, ai concetti, alle idee, ai procedimenti e metodi e/o dati tecnici di cui le stesse venissero a conoscenza.

Art. 9 - Definizione delle Controversie

- a. Qualora si verifichi una qualsivoglia controversia in relazione all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, le Parti si obbligano, prima di dare inizio a procedure contenziose, a valutare in buona fede e con spirito collaborativo l'utilità di assoggettare la controversia a procedura conciliativa al fine di giungere ad un accordo amichevole che definisca la controversia stessa. In questo caso le Parti s'impegnano a non iniziare alcuna azione legale, se non dopo la conclusione della procedura conciliativa che, salvo differimenti espressamente concessi dalle Parti, dovrà concludersi entro il termine di 90 (novanta) giorni dal suo inizio.
- b. Qualora la procedura fallisca e non fosse possibile raggiungere tale accordo, si ricorrerà in giudizio per il quale sarà competente il Foro di Roma.

Art. 10 - Disposizioni Finali

- a. La presente convenzione è valida per ogni iscritto al corso di Laurea (L-7); l'Università telematica Pegaso percepirà esclusivamente le

somme versate direttamente dai singoli studenti per la regolare iscrizione ai corsi universitari. La presente Convenzione non comporta alcun onere economico a carico del CNGeGL.

- b. Il presente atto, redatto in duplice copia, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, all. b, del D.P.R. n. 642/1972 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.
- c. Le Parti individuano il prof. ing. Antonio Tufano, in qualità di Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria, l'elemento di raccordo tra esse a titolo totalmente gratuito e quale riferimento per le tematiche didattiche/accademiche/organizzative e assistenza burocratica.
- d. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico delle Parti come previsto dalla norma vigente.

Letto, approvato e sottoscritto in ROMA , il ...15.LUG. 2015

Università Telematica Pegaso

Il Presidente del C.d.A.
Dr. Danilo Ieri



Consiglio Nazionale Geometri e
Geometri Laureati

Il Presidente
Geom. Maurizio Savoncelli